

COLLEGIO DI PALERMO

composto dai signori:

(PA) MAUGERI	Presidente
(PA) PIRAINO	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) FORGIONE	Membro designato dalla Banca d'Italia
(PA) SCIBETTA	Membro di designazione rappresentativa degli intermediari
(PA) PLATANIA	Membro di designazione rappresentativa dei clienti

Relatore FABRIZIO PIRAINO

Seduta del 11/12/2025

FATTO

Il ricorrente è titolare di un contratto di delegazione di pagamento stipulato nel 2018 ed estinto anticipatamente nel 2022. Il ricorrente si rivolge all'ABF per ottenere il rimborso dei costi e degli oneri addebitati a seguito dell'estinzione anticipata a titolo di commissioni di attivazione, commissioni per la rete di vendita esterna, commissione gestione pratica e di commissioni di incasso, per la somma complessiva di € 1.437,83 calcolata in applicazione del criterio *pro rata temporis*, oltre agli interessi dal reclamo al soddisfo, ad € 200,00 a titolo di rimborso delle spese legali affrontate per la proposizione dell'odierno ricorso, ad € 20,00 per la presentazione del ricorso medesimo, alle quote eventualmente versate in eccedenza successivamente all'estinzione del finanziamento e ad € 237,23 versate all'intermediario a titolo di penale per l'estinzione anticipata del finanziamento. In subordine il ricorrente chiede l'applicazione del criterio di calcolo della curva degli interessi, nel caso in cui alle voci di costo oggetto di richiesta di restituzione dovesse essere riconosciuta natura *up front*. L'intermediario chiede il rigetto del ricorso sostenendo che non sussistono ulteriori obblighi restitutori in quanto l'importo dovuto a favore del cliente, a titolo di commissioni di gestione e di incasso rata, pari a € 829,40, sarebbe già stato rimborsato in sede di conteggio estintivo. Inoltre, secondo l'intermediario i costi di natura *up front*, quali le spese di istruttoria, non sarebbero rimborsabili in quanto relativi ad attività prodromiche alla stipula del contratto di finanziamento. La resistente eccepisce inoltre l'inapplicabilità in Italia dei principi espressi dalla CGUE in tema di riduzione del costo del credito, e fa riferimento alla nuova versione dell'art. 125 sexies che conformandosi alla Lexitor escluderebbe dal rimborso della quota parte di tutti i costi del credito, in ipotesi di estinzione anticipata, tutti quei contratti stipulati prima della sua entrata in

vigore (25/07/2021). Da ultimo invoca la Corte di Giustizia dell'Unione Europea, con la sentenza 9 febbraio 2023, C-555/21, la quale ha stabilito che, in caso di rimborso anticipato del prestito immobiliare, il consumatore ha diritto alla riduzione del costo totale del credito con riguardo ai soli interessi e ai costi che dipendono dalla durata residua del rapporto (c.d. costi recurring). In ogni caso, l'intermediario dà atto che in sede di riscontro al reclamo ha rimborsato a titolo di oneri del contratto € 913,60, secondo il criterio della curva degli interessi. Per tale ultimo motivo, in via subordinata, l'intermediario chiede la dichiarazione della cessata materia del contendere. Il ricorrente in sede di repliche non contesta tale rimborso, ma insiste nelle sue pretese restitutorie.

DIRITTO

Il rapporto di finanziamento oggetto della controversia è stato anticipatamente estinto nel 2022, in corrispondenza della rata n. 48 e la relativa quietanza di estinzione si trova in atti. La questione riguarda la tipologia e l'ammontare delle spese ripetibili dal cliente in quanto incluse nel costo totale del credito, di cui l'art. 125-sexies, comma 1, TUB ammette la riduzione in misura proporzionale alla vita residua del contratto. Al riguardo, bisogna segnalare che l'art. 11 *octies* D.L. 25 maggio 2021, n. 73 (c.d. decreto sostegni *bis*), convertito dalla legge 23 luglio 2021, n. 106 (in vigore dal 25 luglio 2021), ha modificato l'art 125 *sexies* TUB, la cui precedente formulazione così recitava: «Il consumatore può rimborsare anticipatamente in qualsiasi momento, in tutto o in parte, l'importo dovuto al finanziatore. In tale caso il consumatore ha diritto a una riduzione del costo totale del credito, pari all'importo degli interessi e dei costi dovuti per la vita residua del contratto». La nuova formulazione sanciva che, per i contratti stipulati successivamente all'entrata in vigore della legge di conversione, in caso di estinzione anticipata del finanziamento spetta al consumatore il rimborso «in misura proporzionale alla vita residua del contratto, degli interessi e di tutti i costi compresi nel costo totale del credito, escluse le imposte». Per i finanziamenti stipulati antecedentemente alla sua entrata in vigore, la norma disponeva che continuasse ad applicarsi «l'articolo 125-sexies del testo unico di cui al decreto legislativo n. 385 del 1993 e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti». La Corte Costituzionale, chiamata a pronunciarsi sulla legittimità della predetta disposizione, con la sentenza n. 263/2022, ha riconosciuto che (punto 9.5.) «La citata sentenza Lexitor ha ispirato, in Italia, un numero cospicuo di pronunce dell'ABF e della giurisprudenza di merito, le quali hanno applicato l'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, in senso conforme alla sentenza della Corte di giustizia. In particolare, si è ritenuto che, pur sussistendo una differenza lessicale fra la versione italiana dell'art. 16, paragrafo 1, della direttiva e l'art. 125-sexies, comma 1, t.u. bancario, a tale differenza non potesse «ragionevolmente attribuirsi alcun significativo rilievo» (ABF, collegio di coordinamento, decisione n. 26525 del 2019). La Consulta ha, quindi, escluso che l'interpretazione dell'art. 125-sexies, comma 1, TUB in senso conforme alla sentenza Lexitor abbia rappresentato un'interpretazione *contra legem*, non ravvisandosi alcuna violazione del dato testuale nella sua formulazione precedente alla novella. Già sulla base del dato normativo precedente era, dunque, possibile approdare a un'interpretazione dell'art. 125-sexies, comma 1, TUB conforme alla ricostruzione offerta dalla Corte di giustizia. Un'interpretazione conforme non ostacolata neppure dall'esigenza di adattare il criterio di calcolo della riduzione del costo totale del credito alla peculiarità dei costi up-front, avendo la direttiva armonizzato solo il metodo della riduzione, ma non anche il profilo sopra richiamato. La Corte ha quindi affermato che: «Si deve allora concludere che, prima dell'intervento legislativo del 2021, l'interpretazione conforme alla sentenza Lexitor, sostenuta dall'ABF e dalla giurisprudenza di merito, non fosse *contra legem* e fosse, oltre che possibile, doverosa rispetto a quanto deciso dalla Corte di giustizia», statuendo l'illegittimità costituzionale della

predetta norma, limitatamente alle parole «e le norme secondarie contenute nelle disposizioni di trasparenza e di vigilanza della Banca d'Italia» (Punto 12.4). Alla luce della sentenza della Corte Costituzionale, i Collegi dell'ABF hanno ritenuto che non sussistano ragioni per discostarsi dai principi già espressi con la decisione del Collegio di Coordinamento n. 26525/19, con riferimento ai contratti di finanziamento stipulati prima del 25/07/2021, data di entrata in vigore del c.d. decreto "Sostegni-bis". In particolare, il Collegio di Coordinamento ha chiarito che: «il consumatore ha diritto alla riduzione di tutte le componenti del costo totale del credito, compresi i costi *up front*» e che «il criterio applicabile per la riduzione dei costi istantanei, in mancanza di una diversa previsione pattizia che sia comunque basata su un principio di proporzionalità, deve essere determinato in via integrativa dal Collegio decidente secondo equità, mentre per i costi *recurring* e gli oneri assicurativi continuano ad applicarsi gli orientamenti consolidati dell'ABF». Questi ultimi individuano per i costi *recurring* il criterio di calcolo delle somme ripetibili nel criterio *pro rata temporis*, mentre per i costi *up front* questo Collegio reputa conforme a equità quello della curva degli interessi. Tali principi rimangono invariati anche a seguito della conversione in legge del d.l. n. 104 del 10 agosto 2023, il cui art. 27 ha modificato l'art. 11 – *octies* del c.d. decreto "Sostegni bis", così sostituendo i periodi secondo e seguenti del comma 2: «Nel rispetto del diritto dell'Unione europea, come interpretato dalle pronunce della Corte di Giustizia dell'Unione europea, in caso di estinzioni anticipate dei contratti sottoscritti prima della data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto continuano ad applicarsi, fatte salve le disposizioni del codice civile in materia di indebito oggettivo e di arricchimento senza causa, le disposizioni dell'articolo 125 -sexies del testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia di cui al decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, vigenti alla data della sottoscrizione dei contratti; non sono comunque soggette a riduzione le imposte».

Nel caso in esame, dal contratto e comunque da consolidato orientamento dei Collegi, emerge che le commissioni di gestione abbiano natura *recurring*. E, tuttavia, in alcune recenti decisioni il Collegio di Palermo ha superato la propria posizione consolidata e ha qualificato le commissioni di attivazione e le commissioni rete vendita esterna come costi di natura *up front* in quanto ha ritenuto che il richiamo ad attività *recurring* ("archiviazione documenti" per commissione attivazione; "messa a disposizione (...) di strumenti di accesso e pubblicitari" e alla "gestione dello stato delle pratiche caricate nei sistemi informatici del finanziatore, per commissione rete esterna) debba considerarsi una specificazione delle attività preliminari alla concessione del prestito (cfr. decisioni Collegio di Palermo n. 11170/24 e n. 11175/24). Rivestono invece natura *recurring* le spese di istruttoria e notifica, per il richiamo nella relativa clausola contrattuale a «gestione e contatti con gli agenti e la rete commerciale; gestione Archivio Unico Informatico» e alle commissioni della rete distributiva esterna per il riferimento a «messa a disposizione (...) di strumenti di accesso e pubblicitari; gestione dello stato delle pratiche caricate nei sistemi informatici del finanziatore».

Si riepilogano pertanto di seguito le somme ripetibili calcolate in base ai criteri sopra menzionati e tenendo conto dei rimborsi effettuati dall'intermediario.

rate complessive	120	rate scadute	48	Importi	Natura	criterio di rimborso	Rimborsi dovuti	Rimborsi già effettuati	Residuo
rate residue	72	TAN	3,80%						
Denominazione voci		% rapportata al TAN	37,98%						
spese d'istruttoria				450,00 €	Recurring	Pro rata temporis	270,00 €		270,00 €
commissioni di attivazione				308,96 €	Up front	Curva degli interessi	117,34 €		117,34 €
commissioni rete di vendita esterna				1.638,36 €	Up front	Curva degli interessi	622,25 €		622,25 €
commissioni di gestione				1.135,40 €	Recurring	Pro rata temporis	681,24 €		681,24 €
spese d'incasso rata				246,00 €	Recurring	Pro rata temporis	147,60 €		147,60 €
Ulteriori rimborsi								829,40 €	-829,40 €
Ulteriori rimborsi								913,60 €	-913,60 €
Totale									95,43 €

Alla luce di ciò le somme ripetibili ammontano a € 95,43, oltre agli interessi dalla data del reclamo.

Non può invece trovare accoglimento la richiesta di retrocessione della penale di estinzione anticipata, in quanto conforme al dettato dell'art. 125-sexies TUB, poiché: al momento dell'estinzione la vita residua del contratto era superiore a un anno; non sussistono le ipotesi di esclusione dell'indennizzo ai sensi dell'art. 125-sexies TUB; l'importo addebitato è corrispondente all'1% del debito residuo del finanziamento; il ricorrente non contesta il criterio di calcolo utilizzato. Del pari va respinta la richiesta di rimborso delle quote corrisposte all'intermediario successivamente all'estinzione del finanziamento, in quanto formulata in modo generico e priva di elementi probatori a sostegno.

Quanto alla richiesta di restituzione delle spese legali affrontate dal ricorrente per il presente ricorso, si evidenzia che in materia è intervenuto di recente il Collegio di Coordinamento (dec. 4580 del 2025) statuendo che: le spese legali rappresentano un danno emergente per il cliente risarcibile in base alle regole di diritto comune; la domanda risarcitoria è ammissibile anche se proposta per la prima volta nel ricorso, senza aver costituito oggetto di preventivo reclamo, e deve essere sorretta dalla evidenza documentale da cui si possa evincere l'effettività, la funzionalità o la necessità e la rilevanza della difesa tecnica nella gestione del procedimento; il riconoscimento di una somma a titolo di risarcimento del danno implica che risulti dimostrato il comportamento gravemente scorretto, oppure significativamente e ingiustificatamente dilatorio od ostruzionistico tenuto dall'intermediario nella gestione della controversia, che abbia reso oggettivamente necessaria la presenza di un professionista o il carattere particolarmente difficile e complesso delle questioni oggetto di controversia. Sulla base dei principi enunciati, nel caso in esame si evidenzia che l'intermediario ha riscontrato il reclamo nei termini previsti dalla normativa e non ha assunto un comportamento ostruzionistico, sulla materia del contendere sussiste un orientamento consolidato dei Collegi e pertanto il ricorso non è caratterizzato da particolare complessità e, infine, con riferimento alla prova del danno parte ricorrente non ha prodotto alcuna documentazione. La domanda di refusione delle spese legali non può pertanto essere accolta.

PER QUESTI MOTIVI

In parziale accoglimento del ricorso, il Collegio dichiara l'intermediario tenuto alla restituzione dell'importo complessivo di € 95,43, oltre agli interessi legali dalla data del reclamo.

Il Collegio dispone inoltre, ai sensi della vigente normativa, che l'intermediario corrisponda alla Banca d'Italia la somma di € 200,00 quale contributo alle spese della procedura e al ricorrente la somma di € 20,00 quale rimborso della somma versata alla presentazione del ricorso.

IL PRESIDENTE